TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6164/2019** promossa da:

X (***) rappresentato e difeso dall'avv. …elettivamente domiciliato in Via … Modena ITALIA presso il difensore avv. …

ATTORE/I

contro

Y (***) rappresentato e difeso dall'avv. …elettivamente domiciliato in VIA …presso il difensore avv. …

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente controversia ha per oggetto l'opposizione di X al precetto notificatogli in data 9 novembre 2019, recante l'importo di € 8.228,30, quale contributo al mantenimento della figlia, maturato negli anni dal 2015 ad ottobre 2019, in forza dell'accordo di separazione dei coniugi omologato con provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 29 novembre 2013 nel procedimento n. 7036/2013, con il quale l'odierno opponente si era obbligato al versamento della somma di € 300,00 da corrispondere alla controparte entro il 15 di ogni mese.

X ha eccepito l'insussistenza del diritto dell'istante a procedere a esecuzione forzata, contestando l'erroneità dei conteggi effettuati dalla controparte assumendo che la somma dovuta ammonterebbe al minor importo di € 5.096,00; ha domandato inoltre la compensazione delle somme dal medesimo corrisposte a titolo di spese straordinarie, per € 1.800,00 complessivi da calcolarsi alla metà, quale retta della scuola di danza frequentata dalla figlia negli anni 2015-2018, essendo quindi il credito al più ammontante a € 4.196,00. Ciò posto in caso di mancata compensazione delle spese straordinarie, parte opponente ha domandato la condanna della controparte alla corresponsione della somma di € 900,00, pari al 50% delle spese predette straordinarie, oltre al risarcimento del danno per l'importo di € 1.830,00 per avere la controparte

nella dichiarazione fiscale, dal 2015, posto a proprio carico la figlia senza darne comunicazione all'opponente.

Si è costituita in giudizio Y , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare l'opposta, pur dando atto di un esiguo errore di calcolo, ha sostanzialmente confermato i conteggi svolti nell'atto di precetto, eccependo inoltre la non operatività della compensazione nel caso che ci occupa, trattandosi di crediti alimentari. Con riguardo alla domanda di condanna alla metà delle spese straordinarie sostenute dall'opponente per il pagamento della scuola di danza negli anni 2015-2018, pari a complessivi € 1.800,00, la convenuta ha in primo luogo dedotto che il costo annuale pari a € 558,00 andava calcolato sino al 2020, risultando così un costo complessivo di € 3.906,00 che, diviso a metà, ammontava ad € 1.953,00 a carico di ciascun coniuge. Ha chiesto quindi il rigetto della pretesa, eccependo in ogni caso a propria volta la compensazione per il maggior importo di € 1.205,78 relativo a ulteriori spese straordinarie dalla medesima sostenute. Parte opposta ha infine domandato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per totale carenza di prova.

Parzialmente accolta l'istanza di sospensione e respinte le istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale quindi assegnata alla scrivente. All'esito dell'udienza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. viene decisa come di seguito.

L'opposizione è fondata nei limiti di cui si dirà.

Risulta innanzitutto, dalla documentazione versata in atti, che i pagamenti effettuati da parte dell'opponente corrispondono alla prospettazione formulata nel precetto, fatta eccezione, quanto all'anno 2015, per la complessiva somma di € 600,00 versata dall'opponente in data 15 gennaio 2015 e 16 febbraio 2015 e quanto all'anno 2018 per la complessiva somma di € 500,00 versata dall'opponente in data 15 gennaio 2018 e in data 15 novembre 2018.

Si osserva altresì che parte opposta ha dato atto di avere ricevuto i suddetto versamenti.

Alla luce di ciò deve ritenersi sussistente il diritto di Y a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di € 7.128,30.

Ciò posto non può trovare accoglimento la domanda volta a compensare il contributo al mantenimento con le c.d. spese straordinarie allegate dall'opponente, quali vanno qualificati gli esborsi sostenuti per il corso di danza frequentato dalla figlia. Va premesso che con riferimento ai crediti di natura alimentare l'art. 447 comma 2 c.p.c. statuisce che: "L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate", ed in materia di compensazione l'art. 1246, tra i casi in cui la compensazione non si verifica, indica al n. 5) le ipotesi di divieto stabilite dalla legge, tra le quali rientra quella di cui all'art. 447 comma 2 citato. Ciò posto, come condivisibilmente osservato in sede di decisione sull'istanza ex art. 615 c.p.c. dal Giudice precedentemente designato, dal carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli deriva il divieto di compensazione da parte dell'obbligato; il credito alimentare conseguentemente non è quindi compensabile, a meno che non sia l'alimentando ad avvalersene (Cass., 14.5.2018 n. 11689 e n. 23569/2016).

Ciò posto nemmeno può trovare accoglimento la domanda di condanna svolta da parte opponente per il pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute per la frequentazione del corso della

scuola di danza da parte della figlia, in relazione agli anni 2015-2018. Si osserva, infatti, che parte opposta sin dalla comparsa di risposta ha contestato la fondatezza di tale domanda allegando che il costo annuale della retta pari a € 558,00 calcolato sino al 2020, ammontava a complessivi € 3.906,00. Sulla scorta di ciò ha quindi affermato che, essendo a carico di ciascun genitore il costo di € 1.953,00, la domanda dell'opponente dovesse essere respinta. Orbene si osserva che parte attrice ha omesso di contestare specificamente tale circostanza, sia nella prima difesa successiva alla predetta eccezione, sia nelle memorie istruttorie depositate in giudizio, negando la frequentazione del corso negli anni 2019 - 2020 solo nelle note autorizzate del 16 ottobre 2020 e dunque tardivamente. La mancata contestazione della prospettazione dei fatti offerta da parte convenuta rende pertanto superflua la prova di tale allegazione.

Alla luce di ciò la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento, non essendo sufficiente a superare l'allegazione in esame, tempestivamente svolta dalla convenuta e non contestata dall'attore, la produzione del doc. 1 di parte opponente dal quale si evince il costo annuale del corso della scuola di danza relativamente agli anni 2015-2018 ma non che la giovane non abbia frequentato il predetto corso anche per i due anni successivi.

Va infine respinta la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. formulata da parte opponente per il danno patrimoniale causato dall'avere l'opposta posto la figlia fiscalmente a proprio carico, non risultando provato il pregiudizio patito da parte opponente tempestivamente contestato dall'opposta.

Si osserva infatti che, seppur nell'atto di citazione la parte opponente ha chiesto, in via istruttoria, ammettersi interrogatorio formale, nonché prova per testi, con i testi indicandi, su tutte le circostanze di fatto indicate in narrativa, qui da intendersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "è vero che", e seppure tale richiesta sia stata reiterata nella I memoria, né nell'atto introduttivo, né nella I memoria parte opponente ha provveduto a formulare le circostanze di fatto sotto forma di distinti capitoli. Per tali ragioni la richiesta di prova orale è stata rigettata in quanto ritenuta inammissibile. Nemmeno è sufficiente a far ritenere provata la pretesa di parte opponente il doc. 2 dalla stessa prodotto, dal quale non si evince l'effettivo pagamento da parte di X della somma di cui all'accertamento ivi risultante. Attesa l'inammissibilità dell'ingresso della prova per interpello e per testi nemmeno all'esito del giudizio può dirsi provato che parte opposta abbia posto la figlia a proprio carico nella dichiarazione fiscale senza darne comunicazione all'opponente, circostanza contestata dalla convenuta, e che pertanto il danno sia alla stessa imputabile.

La domanda va quindi rigettata osservandosi che nel caso di domanda di risarcimento del danno il richiedente è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio subito, sia nell'*an* che nel *quantum*, essendo il ristoro del danno subito possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza materiale ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del danneggiante.

Venendo alle spese di lite, atteso l'errore di calcolo contenuto nel precetto e rilevato pertanto la parziale fondatezza dell'opposizione spiegata, le spese lite saranno compensate nella misura di un terzo, ponendosi a carico di parte opponente il residuo che sarà liquidato in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria in senso stretto e della ridotta attività relativa alla fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, accerta e dichiara il diritto di Y di procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di € 7.128,30;
2. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite ponendo il residuo a carico di X che liquida in favore di Y in € 1.650,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute, e oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.

Reggio nell'Emilia, 6 maggio 2021

Il Giudice

dott. Laura Fioroni

Pubblicazione il 06/05/2021